



Comune di Canneto Pavese

PROVINCIA DI PV

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.8

OGGETTO: Approvazione tariffe TARI anno 2018.

L'anno **duemiladiciotto** addì **sei** del mese di **marzo** alle ore **ventuno** e minuti **venti** nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Panizzari Francesca - Sindaco	Si
2. Beria Paolo - Consigliere	Si
3. Calvi Andrea - Consigliere	Si
4. Compagnoni Mauro - Consigliere	Si
5. Daffra Clemente - Consigliere	No
6. Fiamberti Alessandro - Consigliere	Si
7. Filippo Manuela - Consigliere	Si
8. Gastaldi Luisella - Consigliere	Si
9. Gorini Alice - Consigliere	Si
10. Rapalli Maria Angela - Consigliere	Si
11. Vercesi Alberto - Consigliere	Si
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Dott. ESPOSITO DR. GIUSEPPE** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **PANIZZARI FRANCESCA** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Approvazione tariffe TARI anno 2018.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato con deliberazione consiliare nella seduta odierna;

Dato atto che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2018;

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a € 174.891,88 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2018 secondo il metodo normalizzato disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

Considerato che:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- il costo presunto, per l'anno 2018 del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, è risultato di complessivi Euro 174.891,88 e comprende i costi fissi, pari a € 84.978,38, ed i costi variabili pari a € 89.913,50;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- si ritiene corretto ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa tra le categorie di utenza nella misura del 84,83% per le utenze domestiche e del 15,17% per le utenze produttive (non domestiche);
- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Ritenuto pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2018 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di

componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività) indicati nella già citata piano finanziario;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 652 della Legge n. 147/2013, il valore minimo e massimo dei range sopra citati, può essere modificato fino al 50%, nelle more di un aggiornamento dei coefficienti indicati dal D.P.R. n. 158/99, stante la conferma di tale deroga, operata dall'art. 1, comma 37, lett. b) della Legge n. 205/2017;

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura pari a 5% fissata dalla Provincia di Pavia;

Considerato che l'art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Considerato che il Comune ritiene opportuno rielaborare, per il 2018 le tariffe ai fini TARI, che garantiscano, sulla base del nuovo Piano Finanziario approvato con deliberazione di Consiglio la copertura del costo integrale del servizio;

Considerato infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, il comma 688 della L. n. 147/2013, come modificato dall'art. 4, comma 12 *quater* D.L. n. 66/2014, convertito in L. n. 89/2014, ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU e della TASI dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, e che, a decorrere dall'anno 2015, i Comuni dovranno assicurare la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati;

Visto lo schema del bilancio di previsione predisposto dalla Giunta Comunale per l'esercizio 2018-2020 approvato con deliberazione n. 12 in data 08/02/2018;

Ritenuto quindi di rielaborare, per l'anno 2018, le tariffe TARI sulla base del nuovo piano finanziario approvato con deliberazione di Consiglio Comunale;

Visti:

- ✓ il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- ✓ la L. 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" (c.d. «Legge Del Rio»);
- ✓ il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- ✓ il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

Visti ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, così come novellato dall'art. 3, comma 1, lett. b), del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni, dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, i pareri favorevoli espressi dai Responsabili del Servizio competente, che sono stati puntualmente richiesti e formalmente acquisiti agli atti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147/bis, comma 1 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, allegati alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi, termini e forme di legge;

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa, in rassegna ed in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti, riportati e confermati:

- 1) Di rielaborare, per l'anno 2018, le tariffe TARI sulla base del nuovo piano finanziario approvato con deliberazione di Consiglio Comunale;
- 2) Di stabilire per l'anno 2018, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le tariffe in relazione alla TARI come da prospetto allegato;
- 3) Di quantificare in € 174.891,88 al netto del 5% della tefa, tributo ambientale destinato alla Provincia, il gettito del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi calcolato sulle tariffe di cui al prospetto allegato;
- 4) di disporre per la presente deliberazione la pubblicazione sul sito informatico del M.E.F. entro i termini di cui all'art. 52, comma 2, del D.lgs n. 446/97 e, comunque, entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- 5) di incaricare l'Ufficio Tributi, nella persona del Responsabile del Servizio a tutti gli adempimenti susseguenti al presente atto (Trasmissione al MEF e Pubblicazione nel sito comunale).

Successivamente,

STANTE l'urgenza di provvedere in merito;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi, termini e forme di legge;

DELIBERA

- 1) Di dichiarare altresì il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4 dell'art. 134, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to : PANIZZARI FRANCESCA

Il Segretario Comunale
F.to : ESPOSITO DR. GIUSEPPE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
n. 85 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Canneto Pavese, li 12/03/2018

Il Responsabile del Servizio
F.to : Colombi Sandra

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
divenuta esecutiva in data 06-mar-2018

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale
F.to : ESPOSITO DR. GIUSEPPE

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, _____

Il Segretario Comunale
ESPOSITO DR. GIUSEPPE



Comune di Canneto Pavese

UTENZE DOMESTICHE	Ka	Quf	Tariffa (p.fissa)	Kb	Quv	Cu	Tariffa (p.variab.)		
Utenza domestica (1 componente)	0,84	0,59024	0,49580	0,60	542,65845	0,14205	46,25078		
Utenza domestica (2 componenti)	0,98	0,59024	0,57844	1,40	542,65845	0,14205	107,91849		
Utenza domestica (3 componenti)	1,08	0,59024	0,63746	1,80	542,65845	0,14205	138,75234		
Utenza domestica (4 componenti)	1,16	0,59024	0,68468	2,20	542,65845	0,14205	169,58619		
Utenza domestica (5 componenti)	1,24	0,59024	0,73190	2,90	542,65845	0,14205	223,54544		
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1,30	0,59024	0,76731	3,40	542,65845	0,14205	262,08775		
ATTIVITA' PRODUTTIVE				Kc	Qapf	Tariffa (p.fissa)	Kd	Cu	Tariffa (p.variab.)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto				0,51	0,49002	0,24991	4,20	0,05483	0,23029
102-Campeggi, distributori carburanti				0,80	0,49002	0,39202	6,55	0,05483	0,35914
103-Stabilimenti balneari				0,63	0,49002	0,30871	5,20	0,05483	0,28512
104-Esposizioni, autosaloni, aziende agricole				0,43	0,49002	0,21071	3,55	0,05483	0,19465
105-Alberghi con ristorante				1,33	0,49002	0,65173	10,93	0,05483	0,59929
106-Alberghi senza ristorante				0,91	0,49002	0,44592	7,49	0,05483	0,41068
107-Case di cura e riposo				1,00	0,49002	0,49002	8,19	0,05483	0,44906
108-Uffici, agenzie, studi professionali				1,13	0,49002	0,55372	9,30	0,05483	0,50992
109-Banche ed istituti di credito				0,58	0,49002	0,28421	4,78	0,05483	0,26209
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli				1,11	0,49002	0,54392	9,12	0,05483	0,50005
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze				1,52	0,49002	0,74483	12,45	0,05483	0,68263
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)				1,04	0,49002	0,50962	8,50	0,05483	0,46606
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto				1,16	0,49002	0,56842	9,48	0,05483	0,51979
114-Attività industriali con capannoni di produzione				0,91	0,49002	0,44592	7,50	0,05483	0,41123
115-Attività artigianali di produzione beni specifici				1,09	0,49002	0,53412	8,92	0,05483	0,48908
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie				4,84	0,49002	2,37170	39,67	0,05483	2,17511
117-Bar, caffè, pasticceria				3,64	0,49002	1,78367	29,82	0,05483	1,63503
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari				1,76	0,49002	0,86244	19,55	0,05483	1,07193
119-Plurilicenze alimentari e/o miste				2,61	0,49002	1,27895	21,41	0,05483	1,17391
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante				6,06	0,49002	2,96952	49,72	0,05483	2,72615
121-Discoteche, night club				1,64	0,49002	0,80363	13,45	0,05483	0,73746